

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 1 Costituzione

Conformemente a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 9 novembre 2004, applicativa del trasporto merci e della logistica AGCI-Produzione e Servizi di Lavoro, ANCST-LEGACOOP, Federlavoro e Servizi-Confecooperative e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, costituiscono l'Osservatorio Paritetico denominato " Osservatorio nazionale sulle attività di facchinaggio e movimentazione delle merci".

ARTICOLO 2 Natura

L'Osservatorio rappresenta uno strumento di iniziativa comune delle Organizzazioni costituenti, non ha scopo di lucro né caratteristiche di organizzazione di qualsiasi natura.

ARTICOLO 3 Durata

La durata dell'Osservatorio è a tempo indeterminato, potrà essere sciolto su specifica richiesta delle parti contraenti.

ARTICOLO 4 Sede

L'Osservatorio ha sede in Roma presso l'organizzazione cui appartiene il Presidente pro-tempore. L'Osservatorio potrà altresì articolarsi su base territoriale.

ARTICOLO 5 Scopi

L'Osservatorio ha lo scopo di approfondire la conoscenza comune del settore e di effettuare iniziative, ricerche ed analisi del comparto dei servizi di facchinaggio, movimentazione e trasporto delle merci e delle altre attività inerenti ed affini, con specifico riferimento al mondo della cooperazione.


In particolare sarà tenuto a monitorare il mercato e le sue linee evolutive, i punti di forza e di debolezza, nell'ottica della filiera logistica del Paese, anche comparativamente alle realtà degli altri Paesi dell'Unione Europea.

A tal fine svilupperà ogni iniziativa di analisi, verifica e confronto sistematica, sui seguenti argomenti:

- andamento e prospettive del settore anche in connessione con le dinamiche che caratterizzano le diverse modalità di trasporto;

fc

1







- andamento dell'occupazione;
- problematiche di carattere normativo, nazionale e comunitario;
- struttura e dinamiche del costo del lavoro;
- processi di efficienza gestionale e andamento della produttività.

L'Osservatorio al fine di promuovere la qualificazione del settore e favorirne lo sviluppo attraverso l'affermarsi di regole di correttezza e trasparenza si attiverà in particolare per:

- assumere iniziative mirate a creare concreti strumenti di analisi del settore in sinergia con le Istituzioni centrali e territoriali;
- monitorare l'attività di controllo e collaborare con gli Enti competenti, tramite l'analisi del mercato e degli appalti di servizi logistici;
- collaborare con gli organismi deputati alla gestione del Registro delle imprese esercenti l'attività di facchinaggio;
- promuovere, con riferimento alle specificità e peculiarità del settore, gli adempimenti di cui alla legge 626/94 per la concreta attuazione della legge nonché per i piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;
- programmare ed organizzare relazioni ed iniziative pubbliche sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni di sviluppo del mercato e delle relative regole;
- svolgere tutti gli altri compiti che possano essere demandati dalle parti con decisione unanime.

ARTICOLO 6 Finanziamento

Le spese di segreteria e di funzionamento sono garantiti dalle associazioni datoriali; l'Osservatorio potrà richiedere inoltre finanziamenti pubblici e privati al solo ed esclusivo scopo di attuazione dei compiti previsti all'articolo 6.

ARTICOLO 7 Organi

Sono Organi dell'Osservatorio:

- Il Comitato di Direzione
- Il Presidente
- Il Vice Presidente

ARTICOLO 8 Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è composto da due rappresentanti nominati da ognuna delle Associazioni costituenti.

Le organizzazioni promotrici dell'Osservatorio chiederanno agli Organi Istituzionali di controllo (INPS, INAIL, Ministero del Lavoro, CCIAA etc.) di integrarne la composizione, indicando propri rappresentanti che parteciperanno alle riunioni dell'Osservatorio stesso.

H²

I componenti del Comitato di Direzione durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora le rispettive Organizzazioni non provvedano a nominare un nuovo rappresentante almeno un mese prima della scadenza. Ogni Organizzazione potrà comunque provvedere alla sostituzione del proprio rappresentante in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione, previa comunicazione scritta.

ARTICOLO 10 Compiti del Comitato di Direzione

Spetta al Comitato di Direzione:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i piani di attività e le relative iniziative;
- svolgere tutte le altre attività a questa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- promuovere la costituzione, e monitorare l'attività degli Osservatori territoriali.

ARTICOLO 11 Riunioni del Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione si riunisce almeno con cadenza trimestrale e comunque ogni volta sia richiesto da almeno due componenti effettivi dello stesso.

La convocazione del Comitato di Direzione è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi, anche tramite fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente od in sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

Il Comitato di Direzione delibera all'unanimità dei voti e con la presenza di almeno un rappresentante per ogni organizzazione costitutiva.

ARTICOLO 12 Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Comitato di Direzione alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni delle Cooperative e la volta successiva tra i membri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il Presidente dura in carica per tre anni. Qualora nel corso del mandato si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente, questo dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

Spetta al Presidente:

- rappresentare l'Osservatorio di fronte a terzi;
- convocare e presiedere il Comitato di Direzione;
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto;
- dare esecuzione ai deliberati del Comitato di Direzione;
- svolgere ogni altro compito demandatogli dallo Statuto o espressamente affidatogli dal Comitato di Direzione.

Il Presidente opera in accordo con il Vice Presidente.

3



ARTICOLO 12
Il Vice Presidente

Il Vice Presidente viene eletto dal Comitato di Direzione alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni Cooperative, in modo che nel periodo in cui il Presidente è espressione delle Associazioni Cooperative il Vice Presidente sia espressione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.

Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni previste per il Presidente.

ARTICOLO 13
Modifiche

Qualsiasi modifica al presente atto, deve essere preventivamente decisa all'unanimità dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1 ed approvata dal Comitato di Direzione che per essere validamente costituita deve vedere la presenza di un rappresentante per ogni organizzazione di cui all'articolo 1.

